

**Periodicità della richiesta di verifica in funzione della categoria di appartenenza degli strumenti e dell'ultima verifica effettuata (allegato IV al Decreto 93/2017)**

Se lo strumento è nuovo, il periodo decorre dalla data della sua messa in servizio (a meno che lo strumento venga messo in servizio quando sono trascorsi più di due anni dalla verifica prima nazionale o CEE/CE, nel quale caso la decorrenza ha inizio dal 31/12 del secondo anno successivo all'anno della verifica iniziale)

Se è già stato sottoposto verifica periodica, invece, il periodo decorre dalla data dell'ultima verifica.

Categoria degli strumenti	Periodicità della verifica
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico	3 anni
Strumenti per pesare a funzionamento automatico	Selezionatrici ponderali per la determinazione di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno Altre tipologie di strumenti: 2 anni
Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua	2 anni
Misuratori massicci di gas metano per autotrazione	2 anni
Misure di capacità	4 anni
Pesi	4 anni
Contatori dell'acqua	Meccanici con portata permanente ( $Q^3$ ) fino a 16 m <sup>3</sup> /h compresi: 10 anni Statici e venturimetrici con portata permanente ( $Q^3$ ) maggiore di 16m <sup>3</sup> /h: 13 anni
Contatori del gas	A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotoidi: 10 anni Altre tecnologie: 8 anni
Dispositivi di conversione del volume	Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni Approvati insieme ai contatori: 8 anni
Contatori di energia elettrica attiva	Elettromeccanici: 18 anni Statici: -bassa tensione (BT-fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B, o C): 15 anni -media e alta tensione (MT – AT >1000V): 10 anni

Contatore di calore	Portata Qp fino a 3m <sup>3</sup> /h
	- con sensore di flusso meccanico: 6 anni - con sensore di flusso statico: 9 anni
	Portata Qp superiore a 3m <sup>3</sup> /h
	- con sensore di flusso meccanico: 5 anni - con sensore di flusso statico: 8 anni
Indicatori di livello	2 anni
Tassametri	2 anni
Strumenti di misura della dimensione	3 anni
Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati	3 anni

NB: Per i Tassametri e gli Analizzatori di gas di scarico il termine di scadenza per lo svolgimento delle verifiche periodiche resta comunque subordinato all'individuazione di specifiche schede per le procedure di verifica periodica.

Per gli strumenti per i quali la periodicità della verifica risulta ridotta rispetto a quanto previsto nella legislazione precedente, la prima conseguente verifica successiva può comunque essere svolta entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente.

**Per gli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica è stata introdotta dal nuovo Regolamento, la periodicità della verifica va calcolata di norma dalla data di messa in servizio, se disponibile, ovvero dal biennio successivo alla data del bollo metrico, se presente, ma la prima verifica può essere svolta entro un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente.**